



**Senato della Repubblica
Camera dei Deputati**

XIX Legislatura

Commissioni congiunte

**5^a Programmazione economica, bilancio
e
V Bilancio, Tesoro e Programmazione**

Documento di osservazioni e proposte

**Audizione preliminare all'esame del "Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il
triennio 2023-2025"**

A.C. 643

2 dicembre 2022

Signori Presidenti, Onorevoli Commissari,

un sentito ringraziamento per l'opportunità offerta a Confartigianato di fornire il proprio contributo in merito al disegno di legge di Bilancio 2023.

Premessa

La manovra che ci apprestiamo a commentare costituisce il primo importante atto del nuovo Esecutivo in cui viene dispiegato il quadro generale e la sottostante visione di politica economica su cui è costruito il Bilancio per il 2023 e su cui verrà improntata, presumibilmente, la futura azione di Governo.

L'insediamento del Governo avvenuto a fine ottobre e l'inevitabile compressione dei tempi, per la definizione della legge di bilancio entro il 31 dicembre 2022 ed evitare l'esercizio provvisorio, ci consegna un documento che non ricomprende, certamente, tutti gli auspici e i *desiderata*, ma che presenta, tuttavia, una marcata identità politica, caratterizzata da fattori che appaiono, a nostro modo di vedere, essenziali:

- a) viene data continuità ai provvedimenti già assunti dal precedente Governo che erano tesi ad affrontare situazioni emergenziali derivanti dal quadro congiunturale esterno, tuttora caratterizzato da tratti fortemente negativi, soprattutto a causa di fattori esogeni difficilmente controllabili, ma solo contenibili, quali l'aumento delle materie prime, l'alto costo dell'energia e il rialzo dell'inflazione;
- b) si cerca di indirizzare una discussione parlamentare ordinata per capitoli e incentrata su alcuni definiti filoni di intervento ritenuti prioritari, come le misure di contrasto al caro energia; la definizione di una prima traccia sulla quale innestare le fondamenta di una più complessiva riforma fiscale; lo sviluppo di una linea di politica industriale fortemente caratterizzata dalla salvaguardia del sistema produttivo manifatturiero e del *made in Italy*; gli elementi essenziali di una politica generale in materia di lavoro orientata a creare condizioni generative di crescita occupazionale;
- c) viene definita una linea di Governo caratterizzata dalla semplificazione della vita delle imprese e dall'inversione del "principio di presunzione di colpevolezza" che spesso ha caratterizzato l'intervento dello Stato verso le aziende;
- d) la manovra è concepita in un quadro di complementarietà con le misure del PNRR e con la definizione di linee di revisione e adattamento alla situazione contingente, nonché in un contesto di compatibilità dei saldi con gli indirizzi di bilancio europeo e di contenimento del debito.

Nelle condizioni date, nei tempi e nelle modalità, appare del tutto evidente che il risultato complessivo possa sembrare incompiuto o scarsamente incisivo, ma riteniamo comunque che la definizione di una marcata linea programmatica esprima un valore, probabilmente, assai più grande delle risorse impegnate, poiché offre una prospettiva dalla quale, se verranno mantenuti gli impegni, si apre un interessante orizzonte di stabilità certamente indispensabile per il mondo delle imprese, in un mercato caratterizzato da elementi di grande volatilità e complessità mai visti prima.

Riteniamo, d'altro canto, condivisibile la linea di prudenza adottata al fine di evitare manovre speculative destabilizzanti sulla nostra finanza, ma cercando comunque di generare risorse aggiuntive che mantengono il *mood* della manovra in una dimensione espansiva ed anticiclica.

Sia chiaro, non mancano alcuni elementi di insoddisfazione per alcune delle scelte effettuate – come illustreremo nel dettaglio nell'esame delle singole misure – tra cui vale citare in premessa, a titolo esemplificativo, la mancata conferma del taglio degli oneri generali di sistema per le imprese con potenza disponibile superiore ai 16 Kw (la gran parte della manifattura del Paese), non adeguatamente compensata dall'irrobustimento del credito di imposta contro il caro bollette, così come la mancata soluzione alla oramai nota questione dei crediti incagliati nella disciplina della cessione dei crediti negli eco-bonus, relativamente alla quale la discussione parlamentare potrà indicare i giusti correttivi.

In ultima analisi, Confartigianato esprime una valutazione complessivamente positiva sulla manovra economica per come concepita, che, dal nostro punto di vista, può essere giudicata con una apertura di credito nella misura in cui fissa le premesse per uno sviluppo temporale di medio-lungo periodo. Ovviamente, le misure, che di volta in volta giudicheremo avendo sì riguardo all'interesse delle nostre imprese ma anche a quello generale del Paese, saranno assunte in una dimensione di legislatura e in accompagnamento al quadro di andamento congiunturale.

LE CONDIZIONI DI CONTESTO E DI POLITICA FISCALE IN UNA PROSPETTIVA DI LEGISLATURA

La manovra di bilancio si colloca in una fase drammatica per l'Italia e l'intera Europa, in un contesto caratterizzato da rischi elevati: *escalation* del conflitto in Ucraina, blocco delle forniture di gas dalla Russia, accelerazione del tasso di inflazione e dei tassi di interesse e una insufficiente realizzazione degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

L'impatto dei costi dell'energia sta condizionando le scelte di politica fiscale. Come indicato nel Documento programmatico di bilancio aggiornato, le risorse impegnate per il contrasto al caro energia arrivano a 4,6 punti di PIL. Il quadro programmatico di finanza pubblica indica nel 2022 un **deficit di bilancio** del 5,6% del PIL, di mezzo punto più ampio del 5,1% del tendenziale, a legislazione vigente. Nel 2023 il deficit scende al 4,5%, rispetto al 3,4% tendenziale, delineando un intervento fiscale espansivo. Nel periodo di programmazione lo sforzo fiscale è consistente: l'indebitamento

netto strutturale migliora, passando dal -6,1% del PIL nel 2022 al -4,8% nel 2023 (con una riduzione di 1,3 punti, solo nel 2012 fu più severa) al -4,2% nel 2024 per arrivare al -3,6% nel 2025.

Si mantiene il sentiero di **riduzione del rapporto tra debito e PIL**, che dopo la discesa di 4,6 punti quest'anno, registra un calo di 1,1 punti nel 2023, di 2,3 punti nel 2024 e di 1,1 punti nel 2025. Il sentiero del rapporto tra debito e PIL nel periodo di programmazione sale rispetto al quadro tendenziale, ma rimane più basso rispetto a quello disegnato nel DEF di aprile, grazie alla maggiore crescita del PIL nominale e al miglioramento del saldo primario di bilancio, fattori che compensano il maggiore costo del finanziamento del debito: la **spesa per interessi** nel 2023 sale a 81,6 miliardi di euro, pari al 4,1% del PIL, un punto in più rispetto al 3,1% previsto nel DEF di aprile.

L'intervento espansivo della manovra fornisce nel 2023 un **impulso alla crescita** di 0,3 punti di PIL, con un tasso di crescita programmatico del +0,6%. Lo spazio fiscale disponibile potrebbe non essere sufficiente per affrontare le sfide in atto e per proteggere adeguatamente famiglie e imprese, considerato che due terzi della manovra sono concentrate per contrastare il caro energia nei primi tre-quattro mesi dell'anno.

A novembre l'**inflazione** mostra un segnale di stabilizzazione in Eurozona, ma non in Italia dove è più elevata l'inflazione energetica. A ottobre i prezzi dell'energia, spinti da quelli dell'elettricità, salgono del 28,5% rispetto a settembre; di conseguenza il tasso di inflazione energetica su base annua in Italia balza al 73,9%, rispetto al 45,0% di settembre, collocandosi trentadue punti sopra al +41,9% dell'Eurozona. Il prezzo al consumo dell'energia elettrica in Italia a ottobre sale del 199,1% rispetto a un anno prima, mentre quello del gas segna un aumento del 90,7%. La turbolenza sui mercati energetici ha accentuato il disaccoppiamento tra prezzo del gasolio e della benzina, che grava sui costi del sistema di trasporto e logistica delle merci. La ricaduta della corsa dei prezzi dell'energia sui bilanci di imprese e famiglie è di entità straordinaria. Nel 2022 il **caro bollette per le micro e piccole imprese** vale 23,9 miliardi di euro, un incremento che pesa per il 6,1% del valore aggiunto creato dalle imprese fino a 49 addetti, generando un pesante impulso recessivo.

Una **frammentazione** degli interventi dei Paesi europei per contrastare il caro energia sta determinando una drammatica distorsione della concorrenza sul mercato che penalizza la manifattura italiana rispetto a quella tedesca, sorretta da interventi fiscali pari al 7,4% del PIL della Germania.

Nonostante gli effetti della guerra in Ucraina, secondo i dati dell'Ocse nel 2022 l'Italia registra una crescita del PIL superiore a quello di Cina, Germania e Stati Uniti, ma nella seconda metà dell'anno si intensificano i **segnali di rallentamento**. Secondo le previsioni di novembre della Commissione europea l'economia italiana, insieme con gli altri maggiori Paesi dell'Ue, entra in recessione tecnica, con due cali congiunturali del prodotto consecutivi dello 0,3%, nel quarto trimestre 2022 e nel primo trimestre 2023. A novembre l'indice di fiducia delle imprese risale, dopo quattro cali consecutivi. La bufera abbattutasi sui prezzi dell'energia si sintetizza in un peggioramento in soli dodici mesi di 3,5 punti di PIL della bolletta energetica, che balza a 104 miliardi di euro, raggiungendo il massimo storico del 5,4% del PIL. La produzione manifatturiera tiene su base annua (+1,1% nei primi nove

mesi del 2022), ma segna 'crescita zero' nel trimestre luglio-settembre 2022 rispetto al precedente, a fronte dell'aumento registrato in Francia (+1,4%) e in Germania (+0,4%), mentre segna una diminuzione tra 3 e 7 punti percentuali nei settori a maggiore utilizzo di energia. Si diffondono i casi di *lockdown* energetico: a ottobre i consumi di gas delle imprese manifatturiere scendono del 23,6% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Nei comparti manifatturieri *energy intensive* – vetro, cemento, ceramica, carta, metallurgia, chimica, tessile, gomma e plastica e alimentari – operano 97mila micro e piccole imprese con 560mila addetti.

Rallenta il commercio internazionale, su cui pesano gli effetti del conflitto in Ucraina e la bassa crescita dell'economia cinese. Nei nove mesi del 2022 il volume delle esportazioni sale di un limitato 0,7%, mentre quello delle importazioni aumenta dell'1,2%. Frena anche l'edilizia, la locomotiva della ripresa post-pandemia: nel trimestre luglio-settembre 2022 la produzione nelle costruzioni scende del 2,2% in confronto al trimestre precedente. Si colgono segnali di resilienza dai consumi e dal mercato del lavoro. Sempre nel terzo trimestre dell'anno la spesa delle famiglie, in termini reali, è salita del 2,5% rispetto al trimestre precedente. A ottobre 2022 prosegue la crescita dell'occupazione registrata a settembre, sostenuta dall'aumento dei dipendenti permanenti. Nell'arco dei mesi di guerra, tra febbraio e ottobre 2022, gli occupati sono saliti di 276mila unità, grazie all'apporto di 306mila dipendenti in più, con la componente a tempo indeterminato che cresce di 430mila unità mentre quella a tempo determinato diminuisce di 125mila unità e gli indipendenti scendono di 30mila unità.

La **domanda di lavoro** è trainata dalle micro e piccole imprese che, negli ultimi dodici mesi, a giugno 2022, determinano il 71% delle posizioni lavorative (assunzioni al netto delle cessazioni), pur in un contesto in cui a novembre sale al 55,9% delle assunzioni la **difficoltà di reperimento di operai specializzati**, con un aumento di 10 punti in un anno. Per ridurre il *mismatch* è necessario intervenire sulle **politiche attive del lavoro**, sterilizzando forme di disincentivo all'offerta di lavoro, in particolare dei giovani. Mentre è difficile trovare personale nelle imprese, si assiste al paradosso di 1 milione 114mila giovani *under 35* che non studiano, non cercano lavoro e non sono disponibili a lavorare. A tal proposito va ricordato che, sulla base dei dati Anpal, su 660mila percettori del reddito di cittadinanza soggetti al patto per il lavoro, solo 280mila, pari al 42,5%, sono presi in carico dai servizi per l'impiego. Si deteriorano **le prospettive della domanda di lavoro nel prossimo inverno**, con la previsione di entrate delle imprese del trimestre novembre 2022-gennaio 2023 in flessione del 19,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con una marcata accentuazione nella manifattura (-28,3%), dove domina l'incertezza legata all'evoluzione dei costi energetici. Nelle costruzioni, **l'inesigibilità dei crediti incagliati nei cassetti fiscali** delle imprese per i *bonus* edilizi costerebbe la perdita di 47mila addetti nelle micro e piccole imprese del settore.

La **demografia di impresa**, dopo quasi due anni di crescita, da giugno 2022 registra un tasso di variazione negativo delle imprese attive e il calo a ottobre 2022 è dello 0,65%.

Sulla **finanza d'impresa** grava la maggiore domanda di credito, a tassi crescenti, determinata dai pagamenti delle forniture di materie prime e delle bollette di elettricità e gas. La stretta monetaria amplifica la crisi energetica nella manifattura. Nei settori *energy intensive* sale di più la domanda di

prestiti, che diventa però più costosa, erodendo ulteriore valore aggiunto. La marcata risalita dei tassi sui mutui, già in essere da inizio 2022, rallenta il settore immobiliare e quello delle costruzioni, comparti che hanno integralmente sostenuto la ripresa post-pandemia. È in forte ascesa la percentuale netta di imprese che riportano **difficoltà di accesso al credito**, che a settembre sale al 27,4%, collocandosi sui precedenti massimi del 2015, mentre nel 2022 il 15% delle micro e piccole imprese presentano un grado di **rischio finanziario elevato**, con una ridotta capacità di far fronte agli impegni, anche a breve termine. Sulla finanza aziendale pesa il termine del periodo di preammortamento a due anni dall'attivazione dei prestiti garantiti, per i quali rimane ancora ampio lo *stock* in essere, valutato a metà 2022 pari al 9,5% del PIL.

I margini di manovra delle politiche economiche nazionali per fronteggiare le conseguenze drammatiche della crisi energetica in corso appaiono ristretti. Con un elevato debito pubblico, la Commissione europea raccomanda all'Italia politiche fiscali prudenti. Si rischia una **pericolosa sincronizzazione pro-ciclica** tra un insufficiente impulso fiscale e una marcata **stretta monetaria**, prevista in accentuazione nelle prossime riunioni del Consiglio della Bce dopo l'aumento dei tassi di 200 punti base in soli 98 giorni, tra luglio e ottobre. Ne conseguono un aumento del costo del credito e una compressione della propensione a investire delle imprese. Con uno **shock inflazionistico da costi**, lo ricordiamo, una **restrizione monetaria è meno efficace** e potrebbe prolungarsi eccessivamente nel tempo. Come ha recentemente richiamato il Governatore della Banca d'Italia, non va sottovalutato il rischio di un passo eccessivamente rapido nella normalizzazione dei tassi ufficiali.

La manovra sul 2023 concentra i due terzi degli interventi per contrastare il caro energia. Superata, auspicabilmente presto, la crisi energetica, nella **prospettiva di più lungo periodo** vanno programmati interventi per la riduzione strutturale della pressione fiscale sui fattori produttivi, la riqualificazione della spesa pubblica e il sostegno della domanda per investimenti, penalizzata dalla stretta monetaria: nel 2023 è previsto un aumento degli investimenti dell'1,9%, in deciso rallentamento rispetto al +9,5% registrato quest'anno. Serve un **piano fiscale di legislatura**, opportunamente intrecciato con il piano delle riforme, per guardare oltre l'emergenza e sostenere i processi di crescita.

È opinione diffusa che la politica fiscale non debba assumere un orientamento espansivo, evitando incoerenze con una politica monetaria deflazionistica. Su questo fronte va trovato un punto di equilibrio, nel quale vanno articolati **interventi mirati a favorire la crescita reale che non si ribaltino sui prezzi**, tenuto conto che l'attuale inflazione è determinata dai costi, *in primis* quelli energetici, e non da surriscaldamento della domanda, rendendo gli interventi di politica monetaria restrittiva meno performanti. Ad esempio, interventi di sostegno dell'acquisto di macchinari – che caratterizzati da più ampi effetti moltiplicativi, aumentano la produttività, la domanda di lavoro e l'efficienza energetica – avrebbero effetti inflazionistici limitati a fronte di un'offerta che dispone di spazi di capacità produttiva.

Nell'ambito della programmazione fiscale di inizio legislatura, appare opportuna una **armonizzazione degli interventi di politica fiscale ordinaria** con il percorso di **attuazione del PNRR** e con gli interventi finanziati dai **Fondi Strutturali e di Investimento**. Nel periodo di programmazione del PNRR vanno previsti e finanziati gli **interventi che garantiscano il pieno uso e la manutenzione degli investimenti attuati con il Piano**, senza i quali viene messa a rischio una maggiore crescita di 1,8 punti di PIL all'anno fino al 2026. Potrebbero venire depotenziati le migliaia di interventi previsti per asili nido, edifici e mense scolastici, ospedali e strutture di emergenza, palestre sportive e uffici giudiziari. L'*escalation* dei costi energetici e la difficoltà di reperimento di alcuni materiali potrebbero compromettere una completa attuazione dei progetti di investimento del PNRR nei tempi previsti.

Servono interventi per apportare una **maggiore efficacia alla spesa pubblica**. Dopo la pandemia, l'Italia è balzata al 4° posto in Ue a 27 per rapporto tra spesa pubblica e PIL mentre si colloca solo al 24° posto per qualità dei servizi pubblici. Vanno rimodulati i flussi di spesa a favore di poste in grado di supportare l'aumento della produttività delle imprese e la crescita economica. Oltre agli interventi contingenti per contrastare la crisi energetica, nell'arco di programmazione vanno considerati interventi fiscali che favoriscano gli investimenti, con specifici incentivi per macchinari *energy saving* e per impianti di produzione di energia da rinnovabili. Per questi ultimi, recenti valutazioni dell'Ufficio parlamentare di bilancio prospettano un maggiore effetto moltiplicativo sulla crescita della domanda di investimenti pubblici in energia rinnovabile.

Aspetti critici sull'efficacia della spesa stanno emergendo nell'**attuazione del PNRR**. La prospettiva di una riduzione della spesa realizzata dal Piano rispetto a quella preventivata e lo spostamento in avanti nel tempo dei flussi di investimento, già segnalati nella Nota di aggiornamento al DEF di settembre, mettono in luce carenze nei processi decisionali nella Pubblica amministrazione che rischiano di non portare alla realizzazione del Piano nei tempi previsti.

Infine, va ricordato che in un **contesto caratterizzato da condizioni fiscali favorevoli** accelerano i processi di crescita dell'economia e delle imprese. Il **ciclo di bilancio espansivo determinato dal contrasto degli effetti della pandemia** ha visto un recupero del livello del PIL pre-pandemia in Italia (+0,8%) migliore a quello della Germania (+0,4%), nonostante nel nostro Paese l'incidenza della mortalità da Covid-19 cumulata a novembre 2022 sia stata superiore del 63,1% rispetto a quella della Germania. Grazie ai *bonus* edilizi e al credito di imposta sui beni strumentali, tra il 2019 e il 2022 l'Italia registra un tasso di crescita degli investimenti fissi lordi del 5,5% medio annuo, mentre l'Eurozona segna una 'crescita zero'. Nel 2022 (ultimi dodici mesi a settembre) la manifattura italiana ha più che recuperato i livelli di produzione del 2019 (+0,7%), mentre sono in grave ritardo Francia (-4,6%) e Germania (-4,5%). Il sostegno dei fondi di *NextGenerationEU* ha consentito alle costruzioni di trainare la ripresa, con la produzione del settore che nel 2022 è del 25,7% superiore ai livelli del 2019, a fronte del +3,0% della Germania e al calo del 4,5% della Francia. L'aumento dell'attività in Italia si è associato a una consistente crescita della produttività delle imprese dell'edilizia.

Una **analisi retrospettiva sul quadriennio precedente alla pandemia** evidenzia che una politica fiscale prudente ma non restrittiva ha garantito un ambiente favorevole all'innovazione e ai processi di sviluppo delle imprese e del lavoro. Tra il 2015 e il 2019 il rapporto deficit/PIL si è stabilizzato, oscillando tra il 2,6% e il 2,2%, mentre il rapporto debito/PIL è rimasto costante attorno al 134%. In questo arco di tempo gli investimenti delle imprese in macchinari salgono del 22,5%, un ritmo di crescita che non si registrava dalla fine degli anni Novanta del secolo scorso. Nel triennio 2016-2018 la quota delle piccole imprese innovative è salita al 53,3%, con un aumento di 7,7 punti percentuali rispetto al 45,6% del precedente triennio, mentre tra il 2015 e il 2019 la spesa in ricerca e sviluppo delle micro e piccole imprese è salita al ritmo del 18,6% all'anno, un ritmo triplo al +6,1% del totale delle imprese, mentre le imprese medio-grandi si fermano sul +4,3%. Sempre nel quadriennio in esame l'occupazione dei giovani *under 35* è salita del 2,3%, dopo aver registrato un crollo del 14,1% nel quadriennio precedente.

MISURE IN MATERIA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS NATURALE E CARBURANTI

La parte della manovra riferita alle misure in materia di contenimento dei costi energetici per le imprese e le famiglie presenta certamente aspetti positivi, come il rinnovo, rafforzato, del credito d'imposta, ma anche un aspetto fortemente critico, soprattutto per le piccole imprese non energivore ma ad alta intensità di consumo che vedono cancellata la norma sull'azzeramento degli oneri generali di sistema.

Esaminando con ordine il testo, l'**articolo 2** prevede il rifinanziamento e rafforzamento fino al 31 marzo 2023 del credito d'imposta in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica, che viene rinforzato e passa dal 30 al 35% per l'acquisto della componente energia da parte delle imprese, diverse dalle energivore, con contatori di potenza pari o superiore a 4,5 Kw e dal 40 al 45% per l'acquisto del gas naturale per le imprese non gasivore.

Si tratta certamente di una previsione apprezzabile e di un segnale di attenzione nei riguardi delle piccole imprese.

Parimenti apprezzabile la norma, prevista dall'**articolo 4**, che rinnova, sempre per il primo trimestre 2023, **l'applicazione dell'Iva al 5% sul gas usato per combustione per usi civili e industriali** e mantiene invariate per i primi tre mesi del prossimo anno le aliquote degli oneri per il settore gas in vigore nell'ultimo trimestre 2022. Tale disposizione, sebbene abbia l'indubbio pregio di contenere l'impatto del meccanismo di agevolazione degli oneri previsto per le imprese gasivore, introdotto dal primo gennaio di quest'anno, sollevando i grandi consumatori di gas dal pagamento di una parte importante degli oneri, tuttavia ne scarica l'impatto, sulle imprese di minore dimensione e sui clienti domestici, rappresentando un meccanismo ingiusto e sperequativo mutuato dal settore elettrico.

L'elemento di maggiore criticità e profonda preoccupazione contenuto nella manovra di bilancio, riguarda il **mancato azzeramento degli oneri generali del sistema elettrico per le utenze altri usi in bassa tensione con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 Kw (articolo 3)**, colpendo **soprattutto** la parte più consistente e interessata dall'aumento dei costi energetici, rappresentata

dal **comparto della piccola manifattura artigiana nei settori di eccellenza del *made in Italy***, che vanno dal tessile alla ceramica, dalla meccano-plastica al legno. Da tempo Confartigianato denuncia come **il sistema di determinazione dei carichi relativi agli oneri sulle bollette delle diverse classi di imprese sia un meccanismo impositivo ingiusto e sperequato**, che ha attribuito nel tempo a questa famiglia di piccole imprese, il pagamento degli oneri generali del sistema elettrico per il sostegno delle energie rinnovabili di propria competenza e la parte del gettito delle imprese energivore agevolate, **con il risultato di far gravare su questa categoria di clienti finali piccoli consumatori industriali, quasi la metà del gettito complessivo drenato dal settore produttivo**. La deflagrazione dei prezzi di borsa delle *commodities* avvenuta da giugno 2021 in poi ha determinato lo spostamento di questo gettito, pari a circa 12 miliardi l'anno a fonte diversa dalla bolletta elettrica e l'andamento di borsa previsto per il prossimo anno, in rialzo rispetto a quello dell'anno in corso, **avrebbe fatto immaginare la prosecuzione di tale rimozione se non l'avvio di un vero e proprio processo strutturale di spostamento degli oneri generali a fonti diverse dalla bolletta elettrica** in cui l'imposizione è proporzionale al reddito. In epoca pre-pandemica, il peso di questi oneri su un'impresa alimentata in bassa tensione raggiungeva **il 35% della sua bolletta**; nello scenario attuale in cui il PUN dei primi dieci mesi dell'anno è stato pari a 312 euro a megawattora e le previsioni per il prossimo danno delle stime superiori a 323 euro a megawattora, **la mancata eliminazione degli oneri per le imprese in bassa tensione con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 KW rappresenta una vera e propria sentenza di chiusura per questo settore**. Per tale ragione auspichiamo che sul punto possa esserci un ripensamento in sede di discussione parlamentare del provvedimento e possano essere trovate le risorse necessarie a coprire l'azzeramento degli oneri anche per questa tipologia di imprese, magari rivedendo qualche previsione non propriamente orientata alla individuazione di misure di solidale ripartizione degli impatti prodotti dal caro energia sulle imprese, come, ad esempio, nel caso riportato di seguito.

Un ulteriore aspetto di criticità, infatti, è sollevato dall'**articolo 10** che di fatto **adempie all'obbligo comunitario di riduzione dei consumi elettrici tramite un servizio remunerato in vantaggio dei grandi consumatori industriali**. A questo proposito è opportuno ricordare che in un momento di difficoltà straordinaria come l'attuale, il sistema si salva se è capace di stare assieme e fare scelte in cui alle parti di cui si compone sia garantito uno spazio vitale. Non sembra che sia questa la direzione al momento adottata in un sistema che **non garantisce la partecipazione delle piccole imprese nell'*energy release*, destina il gas *release* ai soli clienti industriali e rende la necessità di risparmiare sui consumi elettrici una fonte di guadagno per i grossi consumatori industriali**.

INTERVENTI IN AMBITO FISCALE

In ambito fiscale, il Governo con il DDL in oggetto interviene in diversi ambiti, alcuni dei quali di particolare interesse per le imprese rappresentate da Confartigianato.

A tal riguardo, si valuta positivamente la scelta di intervenire sulla fiscalità delle piccole imprese con misure di notevole interesse (in particolare, l'ampliamento del regime forfetario, la tassazione proporzionale degli incrementi di reddito, l'assegnazione agevolata e l'estromissione degli immobili posseduti da imprenditori individuali) e, al contempo, il tentativo di dare una regolamentazione a

fattispecie sinora non normate (disposizioni in materia di criptovalute) e di meglio disciplinare i rapporti economici intercorsi con i Paesi *black list*.

L'altro versante su cui si è concentrata l'azione del Governo è quello di introdurre misure in grado di ridurre o prevenire possibili contenziosi e di permettere la definizione delle cartelle esattoriali in carico ad Agenzia Entrate-Riscossione. È evidente che la scelta del Governo dovrà, necessariamente, collocarsi **nell'ambito di una più generale riforma del sistema tributario che si auspica possa avvenire in tempi brevi**, magari partendo dal testo approvato dalla Camera dei Deputati nella passata legislatura.

Va segnalata, però, l'assenza di una risposta ai **crediti fiscali "incagliati"** nei cassetti fiscali delle imprese che hanno concesso lo sconto in fattura per lavori connessi a bonus edilizi.

Confartigianato ritiene che, su tale aspetto, sia quanto mai necessario e non più procrastinabile un intervento urgente del Governo per garantire la salvaguardia e la continuità aziendale delle tante imprese che hanno concesso sconti in fattura e che, a seguito dei repentini cambiamenti introdotti dal Legislatore alla disciplina, non hanno potuto cedere, a loro volta, a seguito delle restrizioni introdotte in ordine ai soggetti cessionari, i crediti a soggetti terzi. Si tratta di imprese che - è bene rammentare - hanno legittimamente operato in base all'assetto normativo vigente poi, successivamente, modificato.

A tal fine, una volta determinata con sufficiente certezza l'ampiezza del problema, che dovrebbe attestarsi fra i 5 e i 6 miliardi (in tal senso, risposta del sottosegretario Maria Cecilia Guerra in Commissione finanze del Senato il 25 maggio 2022 a interrogazione parlamentare n. 3-03236), si ritengono praticabili **quattro linee di intervento**:

1. in ragione del fatto che molti crediti, soprattutto di piccolo importo, appaiono ormai non più commercializzabili sul mercato bancario, a causa delle politiche molto selettive (sia in termini di importo che di tipologia di credito operate dalle banche) **andrebbe previsto un "compratore di ultima istanza"** individuando uno o più acquirenti a controllo pubblico;
2. è necessario un intervento relativo alle spese sostenute nell'anno 2021 per le quali è stato concesso lo sconto in fattura. A tal riguardo andrebbe **prevista la possibilità di utilizzare anche negli anni successivi la quota di credito d'imposta non fruita entro la fine del 2022**. Le continue e numerose modifiche normative sulle regole delle cessioni, come noto, ne hanno limitato il numero e hanno reso più cauti gli operatori bancari e finanziari nell'acquisizione dei crediti, con la conseguenza che molte imprese che hanno concesso lo sconto in fattura negli ultimi mesi dell'anno 2021 si sono viste respinte le richieste di cessione, né hanno finora trovato operatori disponibili ad acquisire il credito. Tali imprese, se non hanno la capienza fiscale per effettuare le compensazioni della prima quota del credito d'imposta entro la fine dell'anno corrente, perderanno parte della stessa pari all'importo non utilizzato entro il 31 dicembre 2022. Tale è l'effetto della disposizione contenuta nell'articolo 121, comma 3, D.L. 34/2020 che vieta il rimborso e l'utilizzo ultrannuale delle quote di credito non fruita entro l'anno. L'eliminazione del vincolo potrebbe non essere limitata alla fattispecie sopra descritta, ma resa strutturale divenendo in tal modo più "flessibile" l'utilizzo in compensazione delle quote annuali, consentendo di riportare agli anni successivi le eccedenze inutilizzate in un anno, evitando, quindi, che la parte non compensata sia definitivamente persa da parte

- dell'intermediario finanziario che ha acquistato crediti. Tale modifica, di fatto, potrebbe rendere più agevole l'acquisto dei crediti da parte degli intermediari finanziari;
3. andrebbe altresì valutata la possibilità, al fine di **incrementare la capacità fiscale delle banche**, di prevedere che le stesse possano utilizzare i crediti di imposta acquisiti in compensazione non solo con le proprie imposte e contributi ma anche per effettuare i riversamenti, da parte delle stesse, delle somme dovute a seguito dei modelli F24 presentati loro dai propri clienti;
 4. da ultimo si segnala che, oltre alla eventuale responsabilità per dolo o colpa grave, i cessionari dei crediti sono particolarmente preoccupati per il sequestro che spesso viene operato dei crediti fiscali oggetto della truffa. Da quel che emerge dalla stampa specializzata, per la tutela dei cessionari, parte offesa del reato, i crediti d'imposta "creati", in modo fraudolento e ceduti vengono bloccati nel cassetto fiscale dell'intermediario finanziario che li ha comprati. Il sequestro è di natura impeditiva: serve a evitare che la libera disponibilità della cosa possa aggravare o protrarre le conseguenze dei reati ipotizzati. **Andrebbe evitato che chi ha acquistato i crediti in assenza di dolo o colpa grave veda sequestrati gli stessi.**

Oltre a tali interventi in materia di crediti relativi al superbonus, andrebbero previste ulteriori misure finalizzate a semplificare il sistema tributario, a evitare situazioni di perdita fiscale **prevedendo la possibilità di riduzione delle quote d'ammortamento** ovvero che pur in **presenze di perdite, le stesse non debbano essere immediatamente ripianate.**

Confartigianato, in tema di semplificazioni fiscali, sollecita:

- l'incremento dei valori da cui scatta l'obbligo di **tenuta della contabilità di magazzino** per tener conto dell'aumento dei prezzi delle materie;
- modifiche alla **disciplina dell'esterometro**, adeguando la cadenza dell'invio a quella delle liquidazioni IVA;
- un **nuovo termine di versamento delle imposte per i soggetti a cui sono applicabili gli Indicatori sintetici di affidabilità fiscale.**

Inoltre, non è più rinviabile **l'abrogazione della disciplina delle società di comodo**, completando, in tal modo, il processo già avviato dal Legislatore con la soppressione della disciplina delle società in perdita "sistematica" (avvenuta con il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 convertito in legge n. 122/2022).

È infatti opportuno sopprimere l'intera disciplina delle società di comodo (contenuta nell'art. 30 della legge n. 724/1994) in considerazione del fatto che l'iniziale finalità (contrasto a situazioni in cui non viene esplicitata una vera attività di impresa, limitandosi le società a una pura e semplice gestione "statica" di immobili, di partecipazioni sociali o altri beni patrimoniali che li tengono a disposizione dei propri soci o dei loro familiari, con o senza corrispettivo, i quali ne sono quindi gli effettivi titolari/fruitori) è venuta meno e si è trasformata, unicamente, nella determinazione di un reddito minimo per le società che, attraverso l'applicazione di determinate percentuali a selezionati elementi patrimoniali, non raggiungono il livello minimo di ricavi da confrontare con quelli effettivamente realizzati. La disposizione che per ultima ha modificato l'art. 30 della legge n. 724/1994, variando le categorie di beni rilevanti, e soprattutto inasprendo le percentuali forfetarie di determinazione dei ricavi e del reddito presunto, risale ormai a circa 15 anni fa, il che configura

un sistema impositivo datato e lontano dalla realtà economica conseguente alla situazione pandemica degli ultimi due anni e all'attuale crisi internazionale (crisi energetica ed economica) provocata dai noti fatti della guerra in Ucraina.

Peraltro, la disciplina delle società di comodo è penalizzante anche sotto il versante dell'IVA in quanto comporta l'impossibilità di ottenere il rimborso del credito IVA, come pure di non poter utilizzare il medesimo in compensazione.

ART. 12 (MODIFICHE AL REGIME FORFETARIO)

Confartigianato valuta in maniera positiva l'innalzamento del limite di ricavi/compensi da 65.000 a 85.000 euro che permette l'accesso al regime forfetario. Tale innalzamento si auspica rappresenti un primo passo di un disegno organico di revisione della tassazione personale da operare nell'ambito di una complessiva riforma del sistema fiscale. È del tutto evidente che la scelta di innalzare i limiti di accesso al regime forfetario deve essere, per evitare distorsioni nella tassazione dei redditi d'impresa, un tassello di una più ampia riforma in cui il livello di prelievo è tendenzialmente uniforme a parità di reddito, indipendentemente dalla natura del soggetto che gestisce l'impresa e dalle dimensioni della stessa. La tassazione cedolare del reddito d'impresa dei soggetti forfetari va inserita nell'ambito di una precipua scelta che privilegia, per i soggetti di ridottissime dimensioni e con limitata struttura, la semplificazione degli adempimenti di cui la tassazione proporzionale (15% – o 5% per le *start up* – del reddito) è una delle componenti. Peraltro, si evidenzia che con la tassazione al 15% del reddito determinato forfetariamente, se si considerano anche i contributi previdenziali a carico dell'imprenditore, il reddito disponibile di un dipendente, considerate le detrazioni di maggior importo spettanti e i minori contributi a suo carico, è sostanzialmente in linea con quello di un piccolo imprenditore che applica il regime forfetario. Si apprezza anche la scelta operata di far uscire immediatamente dal regime chi, in corso d'anno, supera i 100.000 euro di ricavi/compensi. Andrebbe valutata una revisione delle condizioni di accesso al regime **ammettendo anche contribuenti con redditi da lavoro o pensione superiori a 30.000 euro**, riducendo, però, in tal caso, **l'ammontare di ricavi/compensi che permettono l'accesso al regime.**

ART. 13 (TASSA PIATTA INCREMENTALE)

Positiva la scelta di riconoscere, seppur limitatamente alle persone fisiche esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo e in via sperimentale per il solo 2023, la possibilità di tassazione proporzionale del maggior reddito conseguito nel 2023 rispetto a quello di importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022. Confartigianato ritiene che, in analogia alla tassazione proporzionale agevolata dei maggiori redditi da lavoro legati agli incrementi di produttività su cui il DDL in oggetto interviene riducendone la tassazione al 5%, la scelta di "premiare" le migliori *performance* rappresenti un valido stimolo alla crescita. Analoghe considerazioni valgono, pertanto, anche in relazione alla riduzione, limitatamente al 2023, dal 10% al 5% dell'imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività dei lavoratori dipendenti operata dall'art. 15.

Si valuta necessario, nell'ambito di un'auspicata riforma del sistema fiscale, che la tassazione agevolata del reddito incrementale venga posta a regime prevedendo, però, che per la determinazione dell'incremento si faccia riferimento al maggior reddito conseguito dal contribuente rispetto a quello stimato dagli indicatori sintetici di affidabilità fiscale. In tal modo il soggetto più

virtuoso, in quanto meglio di altri ha saputo allocare i diversi fattori della produzione, potrebbe godere di un'ulteriore premialità rispetto a quelle già previste dal comma 11, dell'art. 9-bis del D.L. n. 50 del 2017.

ART. 16 (DIFFERIMENTO TERMINI DECORRENZA DELL'EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE A SUGAR TAX E PLASTIC TAX)

Anche il differimento di un ulteriore anno dell'entrata in vigore di *sugar* e *plastic tax* va nella positiva direzione di evitare di aumentare la pressione fiscale in un momento che si preannuncia non facile per il sistema delle imprese.

ART. 25 (ASSEGNAZIONE AGEVOLATA AI SOCI ED ESTROMISSIONE DEI BENI DELLE IMPRESE INDIVIDUALI)

L'art. 25 del DDL ripropone tre istituti: quello dell'assegnazione o cessione di beni ai soci, della trasformazione in società semplice e dell'estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale, che permettono all'impresa di trasferire alla sfera privata dei soci o dell'imprenditore individuale determinati beni, in particolare gli immobili.

Per quanto riguarda l'assegnazione agevolata, essa si rivolge alle società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il prossimo 30 settembre 2023, attribuiscono ai soci beni immobili (fatta eccezione per quelli strumentali per destinazione) o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa. L'ambito è, quindi, abbastanza ristretto e non coinvolge altri beni quali, ad esempio, quelli immateriali o partecipazioni in società controllate o collegate.

L'imposta sostitutiva sulle plusvalenze è fissata in misura pari all'8%; solo se la società risulta non operativa in almeno due dei tre periodi d'imposta precedenti, l'aliquota è aumentata al 10,5%.

Un'altra norma riguarda, invece, l'estromissione agevolata dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale che deve essere effettuata entro il 31 maggio 2023, pur se l'operazione retroagisce al 1° gennaio 2023. Anche in tal caso l'imposizione sostitutiva sulle plusvalenze è pari all'8% e le plusvalenze medesime possono essere determinate assumendo, in luogo del valore normale, quello catastale.

Confartigianato valuta positivamente le disposizioni che consentono, in particolare ai soci le cui società sono prossime alla chiusura e agli imprenditori individuali che si trovano in analoga situazione, di evitare la tassazione piena della plusvalenza scaturente dall'assegnazione ai soci o dall'autoconsumo per gli imprenditori individuali di immobili che a causa della crisi che investe anche il settore immobiliare non trovano potenziali acquirenti.

ART. 26 (RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DI ACQUISTO DEI TERRENI E PARTECIPAZIONI)

La possibilità di rideterminare i valori di acquisto dei terreni e partecipazioni (art. 26) va incontro alle esigenze di permettere una circolazione facilitata dei terreni e delle partecipazioni detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa.

ART. 36 (RAFFORZAMENTO DEL PRESIDIO PREVENTIVO CONNESSO ALL'ATTRIBUZIONE E ALL'OPERATIVITÀ DELLE PARTITE IVA)

Positivo il giudizio di Confartigianato sulle misure finalizzate al rafforzamento del contrasto all'evasione e alle frodi con una maggior intensità di controlli sui soggetti che richiedono la partita IVA per poter svolgere un'attività economica. Tale aspetto, però, non deve divenire un impedimento assoluto allo svolgimento di un'impresa. Vanno individuati e ben dettagliati i criteri di valutazione del rischio, evitando comportamenti disomogenei da parte dei verificatori. Inoltre, della sanzione di 3.000 euro prevista per i casi di chiusura d'ufficio della partita IVA è chiamato, in solido, a risponderne l'intermediario che ha trasmesso per conto del contribuente la dichiarazione di cui all'art. 35 del D.P.R. n. 633/1972. Tale aspetto rappresenta un aggravio di responsabilità a carico dell'intermediario che, al momento dell'invio della dichiarazione di apertura della partita IVA, potrebbe non conoscere i profili di rischio elaborati dall'Agenzia delle entrate, né la situazione pregressa del contribuente. Pertanto, Confartigianato richiede l'abrogazione della disposizione nella parte in cui è prevista la responsabilità in solido dell'intermediario.

Confartigianato ritiene che l'introduzione di una serie di misure (**Artt. da 38 a 45**) finalizzate a **prevenire o ridurre i contenziosi** (riduzioni di sanzioni in materia di avvisi bonari, ravvedimento speciale delle violazioni tributarie, definizione degli avvisi di accertamento, definizione delle controversie pendenti presso le Corti di giustizia, conciliazione agevolata delle controversie tributarie) come pure **la definizione dei carichi affidati all'agente della riscossione (Artt. da 46 a 47)**, debba rappresentare un primo passo verso una riforma del sistema tributario che oltre a razionalizzare e semplificare l'intero sistema **deve rivedere l'intero impianto sanzionatorio nell'ottica di una necessaria miglior proporzionalità fra l'entità della sanzione irrogabile e il potenziale danno per l'erario.**

INTERVENTI IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI**ART. 15 (RIDUZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA APPLICABILE AI PREMI DI PRODUTTIVITÀ DEI LAVORATORI DIPENDENTI)**

Confartigianato valuta positivamente la riduzione dal 10% al 5% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili di impresa. È fondamentale, tuttavia, incentivare la produttività delle imprese non solo attraverso il potenziamento delle agevolazioni ma anche per il tramite di una semplificazione dei relativi meccanismi di accesso.

La misura, infatti, non è stata sfruttata appieno dalle imprese artigiane e da quelle di minori dimensioni in virtù di una serie di difficoltà riscontrate nella misurazione dei criteri e degli indicatori di crescita che danno accesso all'agevolazione.

Per tale ragione Confartigianato ritiene necessario valorizzare maggiormente il ruolo dell'accordo territoriale, tipico delle imprese artigiane, consentendo alla contrattazione collettiva comparativamente più rappresentativa di individuare le condizioni necessarie per beneficiare della misura, nonché ulteriori casistiche di accesso alla stessa.

In merito alle misure incentivanti di natura fiscale Confartigianato segnala, inoltre, la necessità di chiarire, in via normativa, il corretto inquadramento fiscale della **contribuzione alla bilateralità**

prevedendo che la contribuzione versata, sulla base di accordi e contratti collettivi di lavoro, da datori di lavoro e lavoratori agli enti bilaterali che erogano prestazioni mutualistiche di carattere assistenziale, previdenziale, assicurativo sia **esclusa dalla formazione del reddito di lavoro dipendente**, in analogia con quanto previsto per il *welfare* aziendale e tenuto conto della comunanza di obiettivi dei due strumenti.

Il versamento contributivo all'Ente Bilaterale, di conseguenza, non può configurarsi come reddito per il dipendente ai sensi degli artt. 1 e 6 del Tuir.

ART. 52 (ESONERO PARZIALE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEI LAVORATORI DIPENDENTI)

La riduzione del costo del lavoro deve essere un obiettivo centrale e irrinunciabile nelle politiche del Paese. Pertanto, Confartigianato pur apprezzando la conferma e il potenziamento della riduzione del cuneo fiscale contributivo a carico dei lavoratori ritiene indispensabile un intervento strutturale che punti alla **riduzione del costo del lavoro anche per i datori di lavoro**, attraverso la revisione, quando non l'eliminazione, di voci di costo che incidono sull'attuale cuneo contributivo determinando altresì una forbice rilevante tra costo sostenuto dalle imprese e componente netta dei salari.

In tal senso, la sfida è quella di non introdurre misure a taglia unica o comunque costruite per imprese di medio-grandi dimensioni, ma avere proposte realmente utili alla piccola dimensione d'impresa.

Su tale direttrice Confartigianato ritiene che un primo intervento possa essere individuato nella **detassazione e decontribuzione degli aumenti salariali e delle voci retributive derivanti dalla contrattazione di secondo livello ivi compresi gli interventi di *welfare* operati dalla bilateralità**.

ART. 55 (APE SOCIALE)

La centralità del tema delle pensioni, legata anche al progressivo invecchiamento della popolazione, rende necessario garantire meccanismi di flessibilità in uscita all'interno di un impianto sostenibile ancorato al sistema contributivo.

Pertanto, Confartigianato valuta positivamente la proroga di un ulteriore anno dell'Ape Sociale quale strumento che consente di riportare nel sistema elementi di maggiore flessibilità senza comprometterne la sostenibilità finanziaria.

La norma, tuttavia, conferma l'impianto normativo vigente per cui l'accesso all'anticipo pensionistico spetta ancora solo ai lavoratori dipendenti. Confartigianato ribadisce, quindi, la necessità, in un'ottica di maggiore equità, di **estendere la misura al lavoro autonomo**, garantendo l'accesso alla stessa anche ai lavoratori autonomi impegnati nelle medesime lavorazioni dei lavoratori dipendenti.

ART. 56 (OPZIONE DONNA)

Confartigianato pur apprezzando l'ammissione alla misura anche delle lavoratrici che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2022 e l'eliminazione della disparità di trattamento tra lavoratrici dipendenti e autonome in ordine all'età anagrafica richiesta per l'esercizio dell'opzione ritiene, tuttavia, che le condizioni di accesso individuate dalla norma siano particolarmente restrittive, limitando quindi la platea delle possibili beneficiarie.

Si ribadisce, inoltre, la necessità di rendere strutturale la misura e comunque di superare anche il diverso regime delle decorrenze per le lavoratrici autonome e per quelle dipendenti.

ART. 57 (PROROGA DELL'ESONERO CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONI E DELLA DECONTRIBUZIONE A FAVORE DI GIOVANI IMPRENDITORI AGRICOLI)

In merito agli esoneri contributivi previsti dal disegno di legge, Confartigianato valuta positivamente la volontà di incentivare la ripresa dell'occupazione attraverso una riduzione del costo del lavoro.

Va, tuttavia, sottolineato come le misure a favore dei giovani (comma 4) e delle donne (comma 5) continuino a essere sostanzialmente interventi di carattere sperimentale, dal momento che operano con riferimento alle sole assunzioni effettuate nel corso del 2023.

A tale riguardo, Confartigianato evidenzia che l'adozione di un lasso temporale più ampio permetterebbe alle imprese una pianificazione più efficace delle scelte di investimento e di riorganizzazione: per tale ragione è necessario introdurre una misura di carattere strutturale e di semplice gestione, che restituisca fiducia alle imprese e permetta alle stesse di programmare i nuovi ingressi in un'ottica di più ampio respiro.

In merito all'esonero contributivo per gli *under 36* andrebbe, poi, chiarito che la proroga disposta dal disegno di legge comporta anche la conferma del periodo massimo di 48 mesi di fruizione del beneficio per le assunzioni effettuate nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna), come espressamente previsto dall'articolo 1, comma 11, della legge n. 178/2020.

Vanno, inoltre, evitate incertezze o ritardi nell'applicazione delle misure incentivanti, anche alla luce della previsione del comma 6 della norma che condiziona l'efficacia degli interventi all'autorizzazione della Commissione europea.

Esemplificativo è il caso dell'esonero per l'assunzione di donne svantaggiate che, pur operativo per il biennio 2021-2022, è ancora in attesa di autorizzazione con riferimento al secondo semestre del 2022.

A tale riguardo Confartigianato ritiene, inoltre, necessario rendere fruibile anche per il 2023 la c.d. Decontribuzione Sud, che la legge di Bilancio 2021 ha esteso fino al 31 dicembre 2029 ma che è stata autorizzata dalla Commissione europea solo fino al 31 dicembre del 2022.

In tale quadro, Confartigianato ritiene in ogni caso indispensabile **puntare sull'apprendistato professionalizzante come fondamentale canale incentivato di ingresso nel mondo del lavoro**, che consente di crescere e formarsi in un contesto lavorativo, per la formazione di profili professionali individuati dalla contrattazione collettiva.

Investire sulle competenze professionali e sull'apprendistato è, infatti, prioritario per aumentare i livelli di occupazione giovanile creando lavoro di qualità e per superare il *mismatch* delle competenze e le difficoltà di reperimento del personale.

Ridurre il *mismatch* di competenze significa, quindi, intercettare i reali fabbisogni delle imprese e sostenerle concretamente nell'investimento sulla formazione *on the job*, incentivando il ricorso all'apprendistato in primo luogo attraverso il **ripristino della decontribuzione totale per i primi tre anni di contratto per le imprese artigiane e in ogni caso per quelle fino a 9 dipendenti**.

D'altronde, il contratto di apprendistato influisce positivamente sull'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, con le relative assunzioni che nei primi sette mesi del 2022 segnano un aumento del 21,1%, in linea con il *trend* del totale assunzioni.

Ampliando l'analisi agli ultimi 12 mesi, tra luglio 2021 e giugno 2022, sono 332.115 le nuove assunzioni in apprendistato di giovani *under* 30: attraverso questo importante canale sono entrati nel mondo del lavoro 1.277 giovani per ogni giorno lavorativo. In tale periodo, inoltre, le assunzioni degli apprendisti superano del 3,3% le 321.412 nuove assunzioni a tempo indeterminato di giovani, con un divario positivo che si mantiene dal 2017.

Anche in termini di saldo tra assunzioni e cessazioni, l'apprendistato mostra il suo contributo migliore all'occupazione degli *under* 30 con un valore positivo e pari a 137.864, ampiamente superiore rispetto a 22.079 relativo ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Altro spunto positivo proviene dalle trasformazioni in rapporti di lavoro a tempo indeterminato: nei primi sei mesi del 2022 sono oltre 60mila le conferme di rapporti di apprendistato giunti alla conclusione del periodo formativo, pari al 13,9% delle trasformazioni avvenute nel periodo, e in un anno aumentate del 10,7%.

Si rafforza anche la **maggiore diffusione dell'apprendistato nelle imprese artigiane**. L'analisi dei dati Unioncamere-Anpal evidenzia che nel 2020 il 9,5% delle assunzioni delle imprese artigiane erano previste con contratto di apprendistato superando la media del 6,8%. Nel 2021 il peso dell'apprendistato nell'artigianato sale al 10,1%, una quota quasi doppia della media del 5,9%, con una accentuazione nel manifatturiero esteso (11,8%).

In tale ottica Confartigianato ritiene necessario prevedere specifici e stabili **incentivi** per la copertura dei costi sostenuti dalle imprese per il **tutoraggio** dell'apprendista, molto spesso svolto nelle micro e piccole imprese direttamente dal titolare.

I dati sul *mismatch*, aggravati dalle dinamiche demografiche in continuo peggioramento, dimostrano, inoltre, la necessità di rilanciare l'alternanza scuola-lavoro e l'**apprendistato duale**, nell'ottica di un più stretto collegamento con i sistemi produttivi dei territori e una più facile transizione nel mondo del lavoro.

ART. 59 (DISPOSIZIONI DI RIORDINO DELLE MISURE DI SOSTEGNO ALLA POVERTÀ E ALL'INCLUSIONE LAVORATIVA)

Le politiche attive possono svolgere un ruolo fondamentale sia nella riduzione del *mismatch* tra domanda e offerta di lavoro che nella riqualificazione e aggiornamento professionale dei lavoratori coinvolti in processi di riorganizzazione aziendale.

Per questo motivo Confartigianato condivide questo primo intervento in materia di reddito di cittadinanza volto a introdurre una disciplina più stringente nei confronti dei beneficiari in età lavorativa e nell'ottica di evitare che tale misura abbia un effetto disincentivante al lavoro.

Il fallimento del reddito di cittadinanza come strumento di politica attiva del lavoro impone, poi, una **riforma dello strumento** che vada nella direzione di mantenere nettamente distinte le misure di assistenzialismo nei confronti di coloro che sono nelle fasce di maggiore difficoltà e non in grado di lavorare, da quelle di sostegno all'inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro.

Per i c.d. occupabili, infatti, la soluzione non può essere rappresentata da un mero sostegno economico ma deve essere il lavoro stesso, la formazione, l'orientamento e l'accompagnamento al lavoro.

ART. 64 (MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI OCCASIONALI)

Confartigianato valuta favorevolmente l'intervento in materia di prestazioni occasionali che va nella direzione di ampliare l'utilizzo dei c.d. *voucher* sia con riferimento al limite dei compensi che ciascun utilizzatore può erogare complessivamente, portato a 10mila euro, sia con riferimento al limite dimensionale delle imprese, elevato a 10 dipendenti, che possono ricorrere alle prestazioni occasionali.

L'intervento normativo va, quindi, nella direzione auspicata da Confartigianato di superare le forti limitazioni introdotte dal D.L. n. 50/2017 consentendo, quindi, allo strumento di soddisfare le esigenze di buona flessibilità richieste dalle imprese e di coprire in maniera regolare prestazioni di lavoro che, per le loro caratteristiche, non consentirebbero l'instaurazione di un tradizionale rapporto di lavoro, né con riferimento alla ampiezza della prestazione, né rispetto alla non programmabilità della stessa.

ULTERIORI AMBITI DI INTERVENTO IN MATERIA DI LAVORO

Le politiche che saranno messe in campo nei prossimi mesi dovranno riconoscere la centralità del lavoro: risorse ed energie importanti vanno allocate per creare impresa, lavoro vero e di qualità, come quello delle mPMI, e gli obiettivi di *policy* devono essere declinati in concrete azioni per rimuovere gli ostacoli che scoraggiano le imprese ad assumere.

In tale ottica Confartigianato ritiene necessario **evitare l'introduzione di nuova e inutile burocrazia**, che rappresenta un costo e un appesantimento per le imprese.

Un primo passo in tal senso può essere individuato nel ripristino nell'ambito del D.Lgs. n. 152/1997, come modificato dal D.Lgs. n. 104/2022 (c.d. **Decreto Trasparenza**), dell'espressa **possibilità di rinviare al contratto collettivo applicato il reperimento delle informazioni** relative a tutti quegli aspetti del rapporto di lavoro che trovano la loro naturale sede di regolamentazione proprio nella contrattazione collettiva.

Il decreto legislativo n. 104/2022, attuativo della direttiva comunitaria 1152 del 2019, ha fatto venir meno l'espressa possibilità, originariamente prevista dall'art. 1, comma 4, del D.Lgs. n. 152/1997, di fornire alcune informazioni (durata periodo di prova, retribuzione, durata delle ferie, orario di lavoro, preavviso) mediante il rinvio alle norme del contratto collettivo applicato.

Tale scelta del Legislatore appare tuttavia in contrasto con le disposizioni della direttiva che all'art. 4, comma 3, prevede espressamente che quelle stesse informazioni possano essere fornite sotto forma di un riferimento alle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative o statutarie o ai contratti collettivi.

Siamo, quindi, di fronte a un provvedimento che introduce ulteriori aggravii burocratici per le imprese, entrato in vigore in pieno agosto e senza previsione di un periodo transitorio, e che, su alcuni profili, appare ultroneo rispetto a quanto richiesto dalla direttiva comunitaria, configurandosi pertanto come un evidente caso di *gold plating*.

Anche in virtù del *Considerando* 48 della direttiva, a mente del quale l'attuazione della stessa non dovrebbe comportare l'introduzione di nuovi oneri per le micro, piccole e medie imprese, Confartigianato ritiene necessario ripristinare la possibilità di rinviare al contratto collettivo il reperimento delle informazioni relative agli aspetti del rapporto di lavoro.

Un intervento in tal senso oltre a essere pienamente conforme a quanto sancito dalla direttiva comunitaria, consentirebbe di superare le incertezze interpretative che tuttora caratterizzano il D.Lgs. n. 104/2022 e che non hanno trovato compiuta risposta nella prassi amministrativa (circolare INL n. 4/2022 e circolare Ministero del Lavoro n. 19/2022).

Rimane, infine, irrisolto il profilo della **responsabilità del datore di lavoro in caso di contagio da Covid-19 dei propri dipendenti**.

Il Protocollo per la prevenzione del Covid sui luoghi di lavoro fra Governo e le Parti sociali, aggiornato, da ultimo, lo scorso 30 giugno 2022, avrebbe infatti dovuto essere rivisto entro la data del 31 ottobre 2022, nell'ottica di definire, anche alla luce dell'evoluzione della situazione dei contagi, l'eventuale estensione dell'efficacia delle misure previste ovvero, se possibile, il venir meno della loro applicazione. Ad oggi, tuttavia, non vi sono ancora indicazioni ufficiali né sull'eventualità di un incontro né sugli intendimenti del Governo circa l'eventuale mantenimento delle misure preventive anti-contagio nei luoghi di lavoro.

La questione è di particolare rilievo considerato che l'applicazione del Protocollo, ai sensi dell'art. 29-bis del D.L. n. 23/2020, definisce il livello di diligenza richiesto ai datori di lavoro ai fini dell'adempimento dell'obbligo di sicurezza previsto dall'art. 2087 cod. civ. ed escludendo, quindi, responsabilità in tal senso.

Resta inoltre aperta la questione della responsabilità datoriale per il contagio dei propri dipendenti, che ad oggi viene classificato dall'INAIL come infortunio del lavoro, con possibile azione di regresso da parte dell'Istituto.

Anche alla luce dell'attuale quadro epidemiologico e della circostanza che il virus può essere contratto al di fuori dell'ambiente di lavoro si ritiene necessario **eliminare la responsabilità** del datore di lavoro per il contagio di un proprio dipendente essendo peraltro improbabile di fatto determinare un nesso causale diretto tra contagio e attività lavorativa.

Ciò proprio in relazione al principio che il Covid-19, per la molteplicità delle modalità di contagio, a eccezione di quelle attività nelle quali il rischio di contagio fa parte dei rischi aziendali in quanto rischio biologico aziendale, è per la generalità delle attività un rischio biologico generico.

MISURE PER FAVORIRE LA CRESCITA E GLI INVESTIMENTI

ART. 68 (MISURE PER FRONTEGGIARE L'AUMENTO DEL COSTO DEI MATERIALI PER LE OPERE PUBBLICHE)

Certamente positivo l'intervento di incremento delle risorse del Fondo per far fronte all'aumento del costo dei materiali per le opere pubbliche. Rileviamo ancora una volta, tuttavia, la necessità che un analogo strumento venga adottato anche per gli appalti di servizi e forniture, interessati, alla stregua delle opere pubbliche, dalla problematica dell'incremento dei prezzi e delle materie prime.

ART. 70 (RIFINANZIAMENTO DEI CONTRATTI DI SVILUPPO)

Certamente positivo il rifinanziamento dei contratti di sviluppo, anche se deve essere osservato che non sempre le modalità di implementazione consentono una efficace inclusione del sistema delle

piccole imprese nella progettazione degli interventi, soprattutto a causa della complessità dei meccanismi di negoziazione nelle aree interessate.

Sarà pertanto fondamentale quanto sarà stabilito dalle direttive che il Ministro delle imprese e del *made in Italy* dovrà impartire al soggetto gestore per l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse in relazione a particolari finalità di sviluppo, nella logica di maggiore inclusività possibile del tessuto produttivo.

Manca, invece, nella legge di bilancio, un riferimento alla prossima **scadenza del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali**, che ha sostituito il super e l'iper-ammortamento già previsti dal programma Impresa 4.0 e che si applica agli stessi beni indicati negli allegati A e B della legge di Bilancio 2017. Si tratta di una misura che ha trovato grande apprezzamento da parte delle imprese, soprattutto quelle di piccole dimensioni, a sostegno degli investimenti in una fase congiunturale particolarmente difficile e che si applica, ad oggi, agli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022, con la possibilità di beneficiare dell'incentivo anche sui beni consegnati entro il 30 giugno 2023, a condizione che l'ordine sia stato accettato dal venditore e sia stato versato un acconto di almeno il 20% del costo di acquisizione del bene entro il 31/12/2022. In relazione a detta misura, al di là della **opportunità di una sua sostanziale estensione temporale anche in ordine alle percentuali di intensità di aiuto**, in considerazione del permanere della congiuntura negativa, sarebbe necessario comunque un **intervento che posticipa il previsto termine del 30 giugno 2023**, almeno a tutto il 2023, in considerazione dei ritardi di consegna che si sono accumulati in relazione della situazione bellica in corso. Un ragionamento analogo vale per gli **incentivi agli investimenti in beni strumentali** previsto per le **aree ZES**, anch'esse in scadenza al 31 dicembre 2022.

ART. 72 (PROROGA DELL'OPERATIVITÀ TRANSITORIA E SPECIALE DEL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI)

L'articolo 72 interviene con la proroga al 31 dicembre 2023 del regime derogatorio già vigente per il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese come a suo tempo definito dall'articolo 1, comma 55, primo e secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e del regime di sostegno speciale e temporaneo nel contesto delle misure di contrasto agli effetti della crisi ucraina e disciplinato dal comma 55-bis della medesima citata legge. Per far fronte ai nuovi impegni viene inoltre incrementata di 800 MLN di euro per il 2023 la dotazione del Fondo.

La misura appare certamente condivisibile e opportuna, anche se, in sede di implementazione, sarà auspicabile intervenire con forme tecniche in grado di valorizzare la complementarità tra garanzia pubblica e garanzia privata, per ridurre il peso dell'intervento sulla finanza pubblica, rendendo più efficiente l'impiego delle risorse dello Stato e per avere un maggiore effetto leva a beneficio sia, principalmente, delle micro e piccole imprese sia del sistema bancario.

Sempre sul fronte del credito, dando per scontato e acquisito il fatto che le micro e piccole imprese faticano generalmente più delle altre ad accedere ai canali di finanziamento, deve essere rafforzato l'intervento verso il sistema di regolazione finanziaria sovranazionale – che sembra continuare "ottusamente" a mantenere una linea di rigore estremo – a generare condizioni favorevoli che consentano di affrontare una ancora lunga e difficile congiuntura, che necessita di soluzioni che consentano alle imprese, soprattutto piccole, di gestire l'indebitamento.

Devono infatti essere create le condizioni – anche attraverso moratorie legali sui mutui – che consentano alle imprese di gestire l’indebitamento avendo il respiro temporale sufficiente per superare i momenti ancora difficili.

ARTT. 74 e 75 (FONDO PER POLITICHE INDUSTRIALI DI SOSTEGNO ALLE FILIERE PRODUTTIVE DEL MADE IN ITALY e RAFFORZAMENTO GARANZIA PROGETTI GREEN NEW DEAL)

L’istituzione di uno specifico Fondo per il potenziamento delle politiche industriali di sostegno alle filiere produttive del *made in Italy* (**articolo 74**), appare la necessaria misura di integrazione sostanziale della rivisitazione della denominazione del Ministero stesso – ora Ministero delle imprese e del *made in Italy* – che è non già mera rivisitazione nominalistica, ma vera e propria linea di politica industriale. Sia pure nella limitata individuazione di risorse, nell’anno 2023, il Fondo assume la veste di utile contenitore di programmi e progetti che potranno adottarsi a seguito della emanazione dei previsti Decreti Ministeriali di attuazione, con cui dovranno essere definiti settori di intervento e riparto delle risorse, che dovranno essere necessariamente incrementate nel corso del tempo proprio in virtù della individuazione dei progetti tarati sulle specificità di ogni singola filiera. Una notazione particolare merita il settore dell’arredo, uno dei settori di punta del nostro *made in Italy*. La guerra russo-ucraina, infatti, ha nuovamente modificato gli scenari sul fronte del mercato estero anche per le imprese dell’arredo. Sarebbe pertanto opportuno incoraggiare la domanda interna mantenendo inalterato, nell’ambito delle detrazioni fiscali collegate agli interventi di ristrutturazione edilizia, il tetto di spesa di 10.000 euro come fissato nel 2021.

Parimenti, va nella stessa direzione il rafforzamento della garanzia SACE a favore **dei progetti del Green New Deal** prevista dall’**articolo 75**.

ULTERIORI AMBITI DI INTERVENTO IN MATERIA DI CRESCITA E INVESTIMENTI

Nel capitolo riferito alle misure per la crescita, ci permettiamo in questa sede di richiamare l’attenzione sulla necessità di accompagnare la realizzazione degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) con la conferma e il rafforzamento di alcuni importanti interventi di sostegno a favore delle imprese.

Un ambito prioritario di intervento e di sicuro interesse è il **credito di imposta beni strumentali nuovi**. La misura ha dato, infatti, un notevole impulso all’innovazione delle imprese. Parrebbe pertanto opportuno, con particolare riferimento alle mPMI, mantenere la stessa intensità di aiuto anche per i prossimi anni. Come noto, infatti, le agevolazioni attraverso credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi effettuati tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2025, prevedono un *décalage* temporale progressivo delle aliquote.

Al riguardo, pertanto, parrebbe auspicabile **il mantenimento delle aliquote per gli investimenti in corso per l’anno 2022, sino a tutto il 2025 nella misura del:**

- 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 20% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Manca, inoltre, nella legge di bilancio, un riferimento alla prossima scadenza del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali (**beni cosiddetti ordinari**), diversi da quelli indicati negli allegati A e B della legge n. 232 del 2016, rispetto ai quali la legge 178/2020 (legge di bilancio 2021) aveva previsto all'art. 1, comma 1055 che «Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro, nonché investimenti in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell'allegato B annesso alla medesima legge n. 232 del 2016, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 6 per cento». Al riguardo, **parrebbe auspicabile prorogare** tale previsione e con pari intensità di aiuto del credito di imposta (6%) sino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. Un ragionamento analogo vale per gli incentivi agli investimenti in beni strumentali previsti per le aree **ZES**, anch'esse in scadenza al 31 dicembre 2022.

Sostegno alle Reti di imprese

Da sempre si cerca una strada per favorire la crescita dimensionale del sistema imprenditoriale italiano. I successi registrati negli anni dai vari interventi di *policy* sono esigui con la conseguente perdita di una buona fetta dei marchi storici affermati, la difficoltà a diffondere strumenti di rafforzamento finanziario delle imprese o la loro patrimonializzazione.

La forma aggregativa, inoltre, sarebbe meglio eleggibile come soggetto deputato a sviluppare con maggiore compiutezza compiti e attività che sono assegnati da misure di incentivazione (es. contratti di sviluppo), committenti privati, organismi di ricerca (es. ricerca collaborativa).

Per tali ragioni parrebbe opportuno uno strumento di incentivazione in grado di garantire l'approccio reticolare fra le imprese di piccole dimensioni in modo che queste possano man mano strutturare progetti d'impresa più consistenti anche in relazione alla complessità degli *asset* di innovazione previsti sul mercato, primi fra tutti economia circolare e impresa 4.0.

Sostegno alla successione d'impresa e alla trasmissione generazionale

In tema di accompagnamento del sistema imprenditoriale al passaggio generazionale, per non disperdere il patrimonio di impresa diffusa che caratterizza il Paese e nella logica di istituire capitoli contabili di riferimento alle linee di politica industriale, come avviene nelle misure introdotte a proposito del sostegno alle filiere del *made in Italy* e del Turismo, parrebbe opportuno introdurre anche uno specifico "Fondo a sostegno della Successione d'Impresa" destinato a promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento dell'imprenditoria, la diffusione dei valori dell'imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione giovanile e favorire lo sviluppo economico e sociale del Paese, mediante:

- a) interventi per sostenere la successione delle imprese con investimenti e forme di rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese con specifica attenzione

ai seguenti ambiti e tipologie di imprese: settori tecnologicamente avanzati, attività di economia circolare, imprese sociali, imprese che sviluppano forme collaborative formalizzate in reti di imprese, imprese titolari di marchi storici riconosciuti e affermati sul territorio;

- b) programmi di formazione, orientamento per soggetti candidati alla successione d'impresa;
- c) progetti e iniziative per il sostegno all'elaborazione progettuale e agli investimenti da parte di soggetti che si candidano a successori d'impresa.

AGRICOLTURA E SOVRANITÀ ALIMENTARE

ART. 76 (FONDO PER LA SOVRANITÀ ALIMENTARE)

Accanto alla misura istitutiva del Fondo per il *made in Italy* di cui al citato articolo 74, desta parimenti consenso l'istituzione del Fondo per la sovranità alimentare, destinato a sostenere interventi finalizzati alla tutela e alla valorizzazione del cibo italiano di qualità, nonché alla riduzione dei prezzi di produzione di imprese e filiere agricole e alla gestione delle crisi di mercato. Accanto al giudizio positivo per la misura, tuttavia, ci sentiamo di segnalare che nella definizione delle politiche di intervento nel settore agroalimentare, la composizione della filiera dovrebbe essere non limitata alla filiera agricola, ma allargata anche alla trasformazione da parte delle aziende manifatturiere agro-alimentari, soprattutto in una logica di prossimità e di Km. 0, in coerenza con quanto già previsto dalla legge 17 maggio 2022, n. 61, recante "Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta".

In Italia nel settore alimentare operano più di 80.000 piccole imprese e imprese artigiane, con oltre 240.000 addetti, che possiedono risorse di *know-how*, capacità organizzativa e saperi consolidati che possono essere opportunamente valorizzati consentendo un rilancio importante del nostro sistema produttivo agroalimentare e di mantenere posizioni competitive sia sul mercato domestico sia su quello mondiale.

Queste imprese, a differenza degli operatori del settore primario che trasformano nella propria azienda il prodotto agricolo soltanto recentemente, dopo la modifica della definizione di imprenditore agricolo secondo l'art. 2135 del codice civile, operano da sempre nel solco di una costante ricerca della qualità affrontando oneri di applicazione e gestione, ingenti per la loro ridotta dimensione e riescono comunque a offrire ai consumatori maggiori garanzie di qualità, sicurezza, naturalità e valenza culturale.

Rappresenterebbe, pertanto, una grave limitazione del mercato se gli interventi previsti dal Fondo per la Sovranità alimentare fossero indirizzati soltanto ad alcuni attori della filiera agroalimentare, come prevede espressamente l'attuale formulazione del comma 1, escludendo di fatto il mondo della trasformazione e produzione dell'artigianato alimentare e delle piccole imprese.

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

ART. 79 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REVISIONE PREZZI)

Confartigianato valuta positivamente la norma, anche se risolve solo in parte le criticità sino ad ora riscontrate, dal momento che lascia fuori dall'ambito di applicazione della misura, tutti gli appalti la cui offerta è successiva alla data del 31 dicembre 2021, ma i cui contratti sono stati sottoscritti nel

periodo intercorrente tra il 1° e il 27 gennaio 2022. Per tali appalti andrebbe pertanto prevista una correzione normativa che possa finalmente permettere anche in detta circostanza il riconoscimento dei costi superiori sostenuti dalle imprese.

ART. 85 (MISURE A FAVORE DEL SETTORE DELL'AUTOTRASPORTO)

Confartigianato valuta positivamente il provvedimento che va esattamente nella direzione auspicata da imprese artigiane e PMI del settore autotrasporto, per mitigare gli effetti economici dovuti agli insostenibili rincari dei prezzi del carburante per autotrazione, con specifico riguardo al costo del gasolio. Le nuove risorse stanziare andrebbero cumulate e rese fruibili in un unico capitolo insieme agli 85 milioni di euro previsti dal DL Aiuti-*ter* (come modificato dal DL Aiuti-*quater*) previsti per la medesima finalità.

Ciononostante, preme evidenziare che la norma appare lacunosa in alcuni dettagli operativi che necessitano di essere precisati, evitando possibili contenziosi futuri. Nello specifico, è necessario prevedere un meccanismo di erogazione dei contributi alle imprese utilizzando criteri e modalità analoghi a quelli previsti per il credito d'imposta riconosciuto agli stessi autotrasportatori dall'art. 3 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50.

Infine, è fondamentale circoscrivere il campo degli aventi diritto agli esercenti le attività di trasporto indicate nell'articolo 24-*ter*, comma 2, lettera a), punto 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che individua specificatamente "persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi", dedicando specificatamente la misura al Codice Ateco 49.41.0 Trasporto merci su strada.

TURISMO, SPORT, CULTURA E INFORMAZIONE

Confartigianato condivide l'impostazione data dalla legge di bilancio al capitolo Turismo, laddove vengono individuate misure a sostegno dell'ecosistema turistico visto come ambiente in cui operano professionalità molto diverse fra loro.

Infatti, la filiera turistica italiana è composta prevalentemente da imprese di piccola dimensione. La dimensione di queste imprese è stata e continua a essere erroneamente considerata un limite, quando invece è un fattore identitario, un valore unico che ha permesso al sistema turistico di sopravvivere attraversando crisi proprio grazie alla rapidità decisionale, alla flessibilità, alla creatività e all'attaccamento al territorio che le caratterizza. Le imprese artigiane della filiera turistica italiana sono le uniche in grado di offrire ai clienti un servizio personalizzato e non impattano negativamente sull'ambiente, rispettando gli equilibri delle località scelte dai turisti e mantenendone inalterata la bellezza del paesaggio.

In tal senso, va nella giusta direzione l'istituzione del Fondo per accrescere il livello professionale nel turismo (articolo 104), volto a favorire il miglioramento della competitività dei lavoratori del comparto del turismo e per agevolare il loro inserimento nel mercato del lavoro, attraverso la riqualificazione del personale già occupato e la formazione di nuove figure professionali.

Parimenti **condivisibile l'istituzione del fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica (articolo 105)**, per incentivare interventi innovativi di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità

ambientale e quella del **“Fondo per il turismo sostenibile” (articolo 106)** a sostegno degli interventi finalizzati alla promozione dell’ecoturismo e del turismo sostenibile, generando contemporaneamente reddito, occupazione e conservazione degli ecosistemi locali.

La costituzione dei diversi Fondi **individua quei presidi indispensabili per la realizzazione di una politica strutturale di sostegno** alle capacità attrattive del nostro Paese in una dimensione aperta e non strettamente settoriale fondata sull’allestimento di progetti a forte vocazione innovativa.

MISURE IN MATERIA AMBIENTALE

Assolutamente condivisibili, le misure introdotte vanno nella direzione di rafforzare gli interventi già programmati nell’ambito del PNRR, anche a seguito dei ripetuti interventi di Confartigianato. Vanno positivamente richiamate, in questo contesto, le misure che rifinanziano con 10 MLN di euro gli incentivi in forma di credito di imposta per l’acquisto dei materiali riciclati (**articolo 124**) e l’istituzione del Fondo per il contrasto al consumo del suolo (**articolo 127**).

Condivisibile e auspicato, infine, come già ricordato sopra, il differimento dei termini di decorrenza dell’efficacia delle disposizioni relative alla *sugar tax* e alla *plastic tax* (**articolo 16**).